



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice MORONESE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2018**

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di introduzione del divieto di utilizzo dei richiami vivi

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende porre fine a una pratica particolarmente crudele legata alla caccia, quella dell'utilizzo dei richiami vivi.

Ogni anno migliaia di uccelli migratori, in particolare allodole, cesene, merli, tordi, colombacci e pavoncelle, vengono catturati, rinchiusi in piccole gabbie e accecati per far sì che perdano il senso dell'orientamento nel tempo e nello spazio e possano cantare anche fuori stagione al fine di richiamare altri loro simili.

Questo metodo di caccia è vietato dalla normativa europea, in particolare dalla direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e l'Italia è stata sottoposta per questo negli anni scorsi alla procedura d'infrazione n. 2014/2006 ENVI, archiviata nel 2016 a seguito dell'entrata in vigore della legge 29

luglio 2015, n. 115, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La normativa vigente ha solamente limitato l'utilizzo di alcuni strumenti per la cattura di uccelli ai fini di utilizzo come richiami vivi, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE e vietando di fatto l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga.

Il presente disegno di legge modifica la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di vietare completamente la barbara pratica dell'utilizzo dei richiami vivi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Divieto di utilizzo di richiami vivi)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;

*b)* all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati;

*c)* all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;

*d)* all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;

*e)* all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;

*f)* all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;

*g)* all'articolo 21, comma 1, le lettere *p)* e *q)* sono abrogate;

*h)* all'articolo 21, comma 1, lettera *r)*, le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;

*i)* all'articolo 21, comma 1, lettera *ee)*, le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;

*l)* all'articolo 31, comma 1, lettera *h)*, le parole: «richiami non autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «richiami vivi».

### Art. 2.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Gli animali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati cattu-

rati o sono allevati ai fini di utilizzo come richiamo vivo sono rimessi in libertà ovvero, qualora ciò non sia possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.